

tratantes, los ciudadanos de alguno de ellos establecidos en el territorio del otro, podrán seguir residiendo en él y continuar en sus ocupaciones ó comercio sin ningun obstáculo, mientras vivan pacíficamente y no desmerezcan esa gracia, por una conducta contraria á los intereses del país en que residan, á juicio de las respectivas autoridades supremas. Sus bienes y efectos, de cualquiera clase y condicion, no estarán sujetos á embargo ó secuestro, ni á otros impuestos ó contribuciones que las establecidas para los nacionales del país.

Asimismo, sus créditos por deudas particulares ó en fondos públicos ó en acciones de compañías, no podrán ser embargados, secuestrados ó confiscados.

ARTICULO XXV.

El presente Tratado subsistirá en vigor durante ocho años, contados desde el dia del canje de las ratificaciones. Sin embargo, si un año ántes de cumplirse este término, ninguno de los Estados Contratantes declararare oficialmente al otro su intencion de hacer cesar sus efectos, continuará siendo obligatorio hasta doce meses despues de que uno de los Estados Contratantes haga, en cualquiera tiempo, dicha declaracion.

ARTICULO XXVI.

El presente Tratado será ratificado con arreglo á la Constitucion de cada uno de los dos países, y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de México, en el término de un año ó ántes, si fuere posible.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios firmamos el presente Tratado, y lo sellamos con nuestros sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de México, en dos originales, el dia catorce de Diciembre del año mil ochocientos setenta.

(L. S.) *Sebastian Lerdo de Tejada.*

(L. S.) *Carlo Cattaneo.*

TRATTATO

di amicizia, commercio e navigazione,, fra Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti Messicani.

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e gli Stati Uniti Messicani, dall'altra, desiderando consolidare e promuovere i rapporti e reciproci interessi fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione.

Per tale effetto, hanno nominato i rispettivi loro Plenipotenzarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia il suo Console Generale, Carlo Cattaneo, Incaricato d'Affari al Messico, ed

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani il suo Ministro degli Affari Esteri, Sebastian Lerdo de Tejada;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO I.

Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra Sua Maestà il Re d'Italia, e gli Stati Uniti Messicani, ed i loro rispettivi nazionali.

ARTICOLO II.

Vi sarà reciproca libertà di commercio e navigazione fra i due Stati Contraenti. I cittadini dei due paesi potranno arrivare liberamente e con sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti i luoghi, porti o fiumi dei territori e possessioni dell'altro dove attualmente è permesso o si permetterà in avvenire di entrare ai cittadini delle altre nazioni; similmente vi potranno risiedere e stabilirvisi, occupare, affittare case, magazzini od altri locali per il loro commercio, e godervi degli stessi diritti, libertà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i cittadini della nazione la più favorita, assoggettandosi alle leggi e regolamenti vigenti nei rispettivi paesi.

Tuttavia, la navigazione di scalo e cabotaggio rimane esclusivamente riservata nei due paesi ai bastimenti nazionali; ma questa eccezione non sarà di ostacolo a che i bastimenti di ciascuno dei due Stati Contraenti possano sbarcare una porzione di carico in diversi porti oppure ricevere un carico in diversi porti dell'altro, secondo che è permesso, o sarà permesso in avvenire dalle leggi rispettive dei medesimi Stati.

Per maggiore chiarezza, si stabilisce che la libertà di approdare, scaricare e levar carichi, si riferisce ai bastimenti che abbiano una provenienza o destinazione diretta da uno dei due Stati Contraenti oppure da Stati esteri, e che inoltre saranno considerati porti italiani o messicani quelli ove attualmente è permesso o sarà permesso in avvenire dal rispettivo Governo il commercio d'importazione e di esportazione.

ARTICOLO III.

Le navi da guerra di ciascuno dei due Stati saranno trattate nei porti dell'altro come quelle delle nazioni le più favorite.

ARTICOLO IV.

Saranno considerati e trattati reciprocamente come bastimenti italiani o messicani quelli che sono riconosciuti come tali nei rispettivi paesi, conformemente alle leggi e regolamenti vigenti, e che navighino colla rispettiva bandiera, e siano muniti dei documenti prescritti dalla legislazione dello Stato a cui appartengono, comprovanti la loro nazionalità e qualità di bastimenti mercantili.

ARTICOLO V.

In tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, al caricamento e scaricamento dei bastimenti, alla sicurezza e custodia delle merci ed effetti di commercio od altri, i cittadini degli Stati Contraenti andranno reciprocamente soggetti alle leggi e regolamenti locali dei territori rispettivi.

ARTICOLO VI.

I bastimenti di ciascheduno dei due Stati Contraenti non saranno assoggettati nel territorio e porti dell'altro al pagamento di altri o maggiori diritti, pesi od emolumenti di funzionari pubblici, per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnello, faro, porto, pilotaggio, quarantena od altre tasse di qualsiasi classe o denominazione, che attualmente siano pagate o lo saranno in avvenire dai bastimenti della nazione più favorita.

ARTICOLO VII.

Tutti gli oggetti di commercio, siano prodotti naturali ó dell'industria di uno dei due Stati Contraenti, oppure di qualunque altro paese, la di cui importazione in bastimenti di altre nazioni è permessa dalle leggi nei porti dell'uno o dell'altro Stato Contraente, potranno essere egualmente e reciprocamente importati in bastimenti italiani o messicani, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che sono pagati o pagheranno in avvenire in bastimenti della nazione la più favorita, e ciò indistintamente a tutti gli oggetti di commercio provenienti direttamente dai porti degli Stati Contraenti, o dai porti di qualsiasi altro paese.

Si osserverà fra gli Stati Contraenti l'istessa parità e reciprocità di trattamenti della nazione la più favorita nelle esportazioni, riesportazioni e transito di tutti gli oggetti di commercio, senza distinzione di origine o destinazione.

S'intende però non comprendersi nel presente articolo quei favori o privilegi che in fatto di commercio e navigazione sono stati o saranno in avvenire accordati da uno dei due Stati Contraenti ad altri Stati, in virtù di compensi o concessioni speciali.

ARTICOLO VIII.

Ogni qual volta i nazionali degli Stati Contraenti fossero costretti a rifugiarsi coi loro bastimenti nei porti, rade, fiumi o territorio dell'altro, pel cattivo tempo o per cause d'inseguimento di pirati o del nemico, saranno ricevuti e trattati con umanità, previe le precauzioni che saranno giudicate convenienti per parte dei governi rispettivi, onde evitare frodi; sarà loro concesso ogni favore e protezione perchè possano riparare ai danni sofferti, rifornirsi di viveri, e porsi in istato di continuare il loro viaggio, senza ostacolo od impedimento di sorta.

Similmente, i bastimenti mercantili di ciascuno degli Stati Contraenti potranno sul territorio dell'altro provvedersi dei marinari di cui possano abbisognare per continuare il viaggio, quando per infermità od altro motivo ne fossero sprovvisti; e ciò però sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti locali, e sempre che l'arruolamento sia volontario.

ARTICOLO IX.

Quando una nave di uno degli Stati Contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altro, sarà ad essa accordata dalle autorità locali ogni assistenza e la stessa protezione che sarebbe prestata ai cittadini del paese ove l'infortunio ebbe luogo; e ciò tanto a riguardo alle persone, come a riguardo alla nave, effetti o merci; si permetterà, se fosse necessario, lo sbarco dei detti effetti e merci con le precauzioni che si credano convenienti per parte dei rispettivi governi, onde evitare frodi, senza esigere nessuna imposta o contribuzione per lo scaricamento o trasbordo a un altro bastimento, in caso che il primo non potesse più essere reso atto alla navigazione, a meno che le mercanzie ad effetti sbarcati siano destinati al commercio interno.

ARTICOLO X.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di uno degli Stati Contraenti che fossero stati predati dai pirati, sia nei limiti della giurisdizione del medesimo Stato, o nelle acque territoriali di altra nazione, od in alto mare, e fossero condotti o trovati nei porti, fiumi, spiagge o territori dell'altro Stato, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per il ricupero, quando abbiano comprovato debitamente i loro diritti avanti i Tribunali competenti; ben inteso però che la reclamazione dovrà essere presentata entro il termine di un anno, a datare dalla cattura di dette navi o merci, dagli interessati, o dai loro procuratori, o dagli agenti dei rispettivi governi.

ARTICOLO XI.

I cittadini di ciascuno degli Stati Contraenti, residenti o di passaggio sul territorio dell'altro, godranno nelle loro persone, nei loro beni e nell'esercizio della loro professione od industria, come pure nella loro religione, delle medesime garanzie e diritti concessi, o che in seguito si concedessero ai cittadini della nazione la più favorita. Avranno similmente libero e facile accesso ai Tribunali di giustizia, per far valere e difendere i loro legittimi diritti ed interessi, e generalmente, in tutto ciò che si riferisce all'amministrazione della giustizia avranno gli stessi diritti ed obbligazioni dei cittadini del paese in cui risiedono.

ARTICOLO XII.

Per ragione del commercio, industria o professione che esercitino, e dei beni che possedano i cittadini di ciascuno dei due Stati Contraenti, nei porti, città o qualsiasi altro luogo sul territorio dell'altro, non andranno soggetti, ad alcune altre imposte, nè contribuzioni o pesi, che a quelli che vadano soggetti i nazionali.

Similmente, non potranno essere occupati o detenuti i loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od altre proprietà ed effetti per qualunque spedizione militare, nè per il servizio dello Stato od altro uso di servizio pubblico qualsiasi, senza una corrispondente indennità.

ARTICOLO XIII.

I cittadini di ciascuno degli Stati Contraenti avranno diritto di acquistare e possedere beni mobili sul territorio dell'altro. Egualmente, potranno acquistare e possedere beni immobili, conformemente lo permettono o lo permetteranno in avvenire le leggi dei rispettivi paesi. Quanto al diritto di disporre dei loro beni, per vendita, permuta, donazione, testamento, o di qualsiasi altro modo, ed in ciò che riguarda alle successioni dei beni per testamento od *ab intestato*, avranno gli stessi diritti ed obbligazioni dei nazionali, senza pagare in tali casi maggiori imposte o diritti di quelli che pagano o pagheranno i nazionali, assoggettandosi alle leggi che a tale riguardo sono o saranno in vigore.

ARTICOLO XIV.

In ciascuno degli Stati Contraenti i cittadini dell'altro saranno esenti dall'obbligazione di disimpegnare uffizi giudiziari, od altri uffizi pubblici, non che dal servizio militare forzoso nell'esercito e nella marina, nella milizia e nella guardia nazionale, senza essere obbligati a pagare qualsiasi contribuzione in danaro o in natura, imposta in compenso del servizio personale.

ARTICOLO XV.

Gli Stati Contraenti convengono di accordare reciprocamente agli Inviati, Ministri ed Agenti diplomatici gli stessi privilegi esenzioni ed immunità di cui godono o godranno in avvenire quelli della nazione la più favorita.

ARTICOLO XVI.

Similmente, convengono gli Stati Contraenti di ammettere mutuamente Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari, nei porti e luoghi di commercio per ove siano nominati; dovendo essi presentare le patenti od atti di loro nomina nella forma consueta ed ottenere previamente il loro *exequatur* per potere entrare nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, gli Stati Contraenti si

riservano la facoltà di non ammetterli nei punti che ciascuno di essi credesse di eccettuare, sempre che questa eccezione si estenda agli Agenti consolari delle altre nazioni.

ARTICOLO XVII.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari godranno in ambedue i paesi dei privilegi ed esenzioni corrispondenti alla loro carica e che saranno simili a quelli di cui godono o godranno in avvenire quelli della nazione la più favorita. Sempre che non siano cittadini del paese nel quale risiedono, andranno esenti dal servizio pubblico obbligatorio, e soltanto saranno obbligati a soddisfare per il loro commercio, industria, professione o proprietà, le medesime imposte o contribuzioni che pagano i nazionali del paese in cui risiedono, rimanendo in ogni altro particolare soggetti alle leggi dei rispettivi Stati.

ARTICOLO XVIII.

Gli archivi e in generale tutte le carte di cancelleria dei consolati rispettivi saranno inviolabilmente rispettate, senza che per nessun motivo possano essere sequestrate o visitate dalle autorità locali.

ARTICOLO XIX.

I Consoli generali, Consoli, Vice-consoli od Agenti consolari potranno richiedere l'assistenza delle autorità locali, per fare cercare, arrestare e porre in prigione i disertori dai bastimenti da guerra o mercantili dei loro paesi.

A tal effetto, si dirigeranno per iscritto alle competenti autorità locali, e giustificheranno colla presentazione dei registri del bastimento, del ruolo d'equipaggio o di altro documento pubblico, che gli individui reclamati facevano parte del detto equipaggio. Giustificata di tal modo la domanda, a meno che, non ostante, venga provato il contrario, non potrà essere rifiutata la consegna. Tosto che i disertori saranno arrestati, si porranno a disposizione del console, od agente consolare che ne avrà fatto la domanda, e potranno essere custoditi nelle pubbliche prigioni, alla richiesta ed alle spese dei reclamanti, per essere consegnati sui bastimenti dal di cui servizio disertarono, oppure ad altro bastimento della stessa nazione. Per altro, se non fossero consegnati nello spazio di due mesi, a datare dal giorno del loro arresto, saranno posti in libertà, e non potranno più essere arrestati per la stessa causa. Però, se il disertore avesse commesso qualche crimine o delitto nel paese dal quale è reclamato, si differirà la sua estradizione fino a che termini il processo criminale relativo e la definitiva sentenza abbia ricevuto l'intera esecuzione.

Resta inteso che se i disertori sono cittadini del paese ove la diserzione occorra, saranno eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

ARTICOLO XX.

Gli Stati Contrattanti, qualora uno di essi fosse in guerra con altro paese, riconosceranno ed osserveranno il principio che la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, cioè che gli effetti o merci appartenenti a cittadini di un paese che sia in guerra, sono esenti da cattura e da confisca quando si trovino a bordo di bastimenti neutrali, ad eccezione però del contrabbando di guerra, e che la proprietà dei neutrali trovata a bordo di un bastimento nemico non sarà soggetta a cattura e confisca, a meno che sia contrabbando di guerra.

ARTICOLO XXI.

Saranno considerati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, le sciabole ed altre armi d'ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente, tutto ciò che sia di già manipolato o preparato collo scopo di fare la guerra, per mare o per terra.

ARTICOLO XXII.

Se uno degli Stati Contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altro potranno continuare la loro navigazione e commercio coi belligeranti, salvo il contrabbando di guerra, ed eccettuati quei luoghi che fossero bloccati od assediati per mare o per terra.

Affine di rimuovere ogni dubbio, si dichiara che solo si considereranno bloccati od assediati quei punti che lo siano da una forza belligerante capace ad impedire l'entrata ai neutrali. Ciò nondimeno, in considerazione dell'incertezza che ne risulta dalle distanze, si è convenuto che i bastimenti mercantili di uno degli Stati Contraenti che si dirigano per un porto appartenente al nemico, senza sapere che si trova bloccato, non se ne permetterà loro l'entrata, però non saranno detenuti, nè sarà confiscata alcuna parte del loro carico, quando in questo non si trovi alcuno degli oggetti di contrabbando di guerra; a meno che si possa provare che quei bastimenti durante la loro navigazione potevano e dovevano sapere che tuttora continuava il blocco, oppure nel caso che dopo essere stati avvertiti del blocco, tentassero nuovamente nello stesso viaggio di entrare nel porto.

ARTICOLO XXIII.

I bastimenti mercantili dell'uno o dell'altro Stato Contraente che fossero entrati in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e se questi stessi bastimenti avessero stanziato e si trovassero nel porto quando fosse occupato, non potranno sotto alcun pretesto essere catturati, ma dovranno, tanto i bastimenti, quanto le merci, essere consegnati ai rispettivi proprietari.

ARTICOLO XXIV.

Nei casi di guerra, se per sventura si verificasse fragli Stati Contraenti, i cittadini dell'uno stabiliti sul territorio dell'altro, potranno continuare a risiedervi e continuare nelle loro occupazioni o commercio senza verun ostacolo, purché vivano pacificamente e non demeritino di simil favore con atti contrari agli interessi del paese ove risiedono, e conformemente al giudizio delle supreme autorità rispettive. I loro beni ed effetti, di qualsiasi genere e condizione non andranno soggetti a cattura o sequestro, nè ad altre imposte o contribuzioni che quelle stabilite per i nazionali del paese.

Similmente i loro crediti in debiti particolari, od in fondi pubblici, od in azioni di compagnie, non potranno essere sequestrati, trattiati nè confiscati.

ARTICOLO XXV.

Il presente Trattato sarà in vigore durante otto anni, da decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma, se un anno prima dello spirare di questo termine niuno degli Stati Contraenti dichiarasse ufficialmente all'altro la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà ad essere obbligatorio sino a dodici mesi dopo che uno degli Stati Contraenti abbia fatta, qualunque sia l'epoca, la suddetta dichiarazione.

ARTICOLO XXVI.

Il presente Trattato sarà ratificato in base alla Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico, nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.

In fede di che, i Plenipotenziarii firmano il presente Trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto nella città di Messico, in due originali, il giorno quattordici di Dicembre dell'anno mille ottocento settanta.

(L. S.) *Carlo Cattaneo.*

(L. S.) *Sebastian Lerdo de Tejada.*

Que el precedente Tratado fué ratificado por Su Majestad el Rey de Italia, el dia primero de Marzo del presente año,

Que igualmente fué ratificado el dia diez de Abril último, por mí, el Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, en conformidad con la aprobacion del Congreso, dada en cinco de Enero de este año;

Y que el dia de ayer, trece de Julio, han sido canjeadas las ratificaciones en la ciudad de México.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio Nacional en México, á catorce de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro.—*Sebastian Lerdo de Tejada.*—Al C. José María Lafragua, Ministro de Relaciones Exteriores.

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y Libertad. México, Julio 14 de 1874.—*Lafragua.*

Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Presidente de la República se ha servido dirigirme la ley que sigue:—Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente Constitucional de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:—Que el dia diez y siete de Diciembre del año mil ochocientos setenta, fué concluido y firmado en la ciudad de México, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de extradicion de criminales, entre los Estados- Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Italia, cuyo tratado, escrito en los idiomas español é italiano, es á la letra como sigue:

Tratado entre los Estados- Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Italia, para la extradicion de criminales.

Los Estados- Unidos Mexicanos, de una parte y, de la otra, Su Majestad el Rey de Italia, deseando favorecer del mejor modo la administracion de justicia y evitar crímenes dentro de sus respectivos territorios, han determinado celebrar un Tratado de extradicion de criminales.

Con tal fin, han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, á saber: El Presidente de los Estados- Unidos Mexicanos á Sebastian Lerdo de Tejada, Ministro de Relaciones Exteriores; y Su Majestad el Rey de Italia á su Cónsul General, Carlo Cattaneo, Encargado de Negocios en México.

Quienes, despues de haberse comunicado sus plenos poderes, han convenido en los artículos siguientes:

ARTICULO I.

Conviene los Estados Contratantes en que cuando se haga la requisicion en nombre de uno de ellos, se ordenará por el otro que sean entregadas á la justicia, las personas que hayan buscado asilo ó se encuentren dentro de su territorio y que sean acusadas de haber cometido dentro de la jurisdiccion del Estado requerente, alguno ó algunos de los crímenes enumerados en el artículo siguiente.

ARTICULO II.

Serán entregadas, con arreglo á lo dispuesto en este Tratado, las personas acusadas como reos principales, auxiliares ó cómplices, de alguno ó algunos de los crímenes siguientes, á saber: el homicidio voluntario, el asesinato, el parricidio, el infanticidio y el envenenamiento; la mutilacion, el rapto con violencia, el plagio de una ó más personas por fuerza ó engaño, la piratería, el incendio, la apropiacion ó peculado de caudales públicos y la falsificacion de moneda, papel moneda, vales públicos, billetes de banco, letras de cambio ó instrumentos públicos.

ARTICULO III.

La requisicion para la entrega de los criminales, solo se podrá

presentar en nombre de cada uno de los Estados Contratantes, por medio de los agentes diplomáticos respectivos; y la extradicion por parte de cada país, solo se podrá ordenar por la suprema autoridad ejecutiva del mismo.

ARTICULO IV.

Solamente tendrá lugar la extradicion cuando el hecho de la perpetracion del crimen esté probado de tal manera que, segun las leyes del país donde se encuentren las personas acusadas, serian legítimamente arrestadas y enjuiciadas si el crimen se hubiese cometido dentro de su jurisdiccion.

ARTICULO V.

Para apoyar la demanda de extradicion, se deberán presentar: la orden de autoridad competente para la aprehension de los individuos acusados; la indicacion de la naturaleza y gravedad de los hechos, y la constancia de las informaciones ó documentos en que se funde la acusacion.

Todos los gastos de la detencion y extradicion serán pagados por el Gobierno en cuyo nombre se haya hecho la demanda.

ARTICULO VI.

La extradicion no podrá tener lugar:

1.º Si los acusados son nacionales del país donde se encuentren y á cuyo Gobierno se pida la extradicion.

2.º Por delitos políticos.

Bien entendido, que en el caso de haberse concedido la extradicion por alguno de los delitos enumerados en el artículo segundo, no se podrá procesar ni castigar á los acusados, por razon de delitos políticos, ya sean inconexos ó conexos con los crímenes por que se hubiere concedido la extradicion.

ARTICULO VII.

Cuando se haya concedido la extradicion, no se podrá procesar á los acusados por crímenes diversos de los que hubieren sido motivo para concederla; y si pendiente el proceso, se imputaren á los acusados otros de los crímenes enumerados en el artículo segundo, será necesario pedir nueva extradicion al Gobierno que concedió la primera, y, sin obtenerla, no se podrá iniciar un nuevo procedimiento, ni se podrá prolongar la detencion de los acusados, por ningun tiempo, despues que hayan sido absueltos ó hayan cumplido la sentencia del primer cargo.

ARTICULO VIII.

Las disposiciones de este Tratado no podrán aplicarse de ningun